

Comune di..... N A V E L L I

PROVINCIA DI..... L'AQUILA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI	14	Pagamento dell'imposta
1	Oggetto del Regolamento	15	Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale
2	Gestione del servizio	16	Retifica ed accertamento d'ufficio
3	Funzionario responsabile	17	Tariffe
4	Presupposto dell'imposta	18	Riduzioni dell'imposta
5	Soggetto passivo dell'imposta	19	Esenzioni dall'imposta
	CAPO II - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ	20	Gestione contabile dell'imposta
6	Obbligo della dichiarazione	21	Contenzioso
7	Casi di omessa dichiarazione	21-bis	Maggiorazioni consentite ai comuni turistici
	CAPO III - IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ		CAPO V - LIMITAZIONI E DIVIETI
8	Piano generale degli impianti	22	Divieti generici
9	Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari	23	Limitazioni sulla pubblicità fonica
10	Procedure per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti	24	Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni
11	Rimborso di spesa		CAPO VI - SANZIONI
12	Esposizione della pubblicità a cura del Comune	25	Sanzioni tributarie e interessi
	CAPO IV - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE	26	Sanzioni amministrative
13	Modalità di applicazione dell'imposta		CAPO VII - NORME FINALI
		27	Rinvio ad altre disposizioni
		28	Pubblicità del regolamento
		29	Variazioni del regolamento
		30	Entrata in vigore

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la sola applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1 del detto D.Lgs.
2. La disciplina del servizio delle pubbliche affissioni sarà oggetto di apposito separato regolamento.

ART. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità è di esclusiva competenza comunale e come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:
 - a) in forma diretta; secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli;

ART. 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, al Sindaco, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
 - a) l'organizzazione del personale;
 - b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.
3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.
- 5) Il Funzionario è nominato con atto di Giunta comunale

ART. 4

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

(Art. 5 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

ART. 5

SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

(Art. 6 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

CAPO II - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ

(Art. 3, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

ART. 6

OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

(Art. 8 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune _____, apposita dichiarazione, anche cumulative, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune

2. Sarà cura del "funzionario responsabile" di cui al precedente art. 3 prendere le iniziative necessarie affinché sia sempre assicurata la disponibilità dei modelli.

3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART. 7

CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

(Art. 8, comma 4 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
- all'art. 13 - effettuata con veicoli;
- all'art. 14, commi 1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile;

del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 14, comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;
- all'art. 15 - comma 1 - effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
 - comma 2 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
 - comma 3 - effettuata con palloni frenati e simili;
 - comma 4 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
 - comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

CAPO III - IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ
(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

ART. 8
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Entro il 30 giugno 1995, il "Responsabile del servizio" di cui all'art. 3, proporrà alla Giunta Comunale, in applicazione del presente regolamento, il "Piano Generale degli impianti".
2. Il piano di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere:
 - a) il censimento degli impianti in atto;
 - b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.

ART. 9
TIPOLOGIE E QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il piano generale degli impianti dovrà prevedere le seguenti tipologie e quantità degli impianti:
 - a) N....2..... impianti su fabbricati appartenenti o dati in godimento al Comune;
 - b) N....2..... impianti su altri beni appartenenti o dati in godimento al Comune;
 - c) N....1..... impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;
 - d) N....100..... impianti ai margini delle strade.

ART. 10
PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI
(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.
2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.
3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Sindaco ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.
4. L'autorizzazione:
 - a) $\rightarrow$ per la pubblicità ordinaria (art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993);
 - b) $\rightarrow$ per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D.Lgs. n. 507/1993), superiori a 30 giorni;sarà rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia.
5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in ...tre..... mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di tre..... mesi.

ART. 11
RIMBORSO DI SPESE

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere allegata la quietanza dell'economo comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di L....10.000....., così determinato:

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

a) Per sopralluoghi.....	L	5.000
b) Rimborso stampati.....	L	5.000
.....	L	
	Tornano L	<u>10.000</u>

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

CAPO IV - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE

ART. 13

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

(Art. 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art. 7, commi 2, 6 e 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 14

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

(Art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

3. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

4. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

ART. 15

PUBBLICITÀ ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE

(Art. 9, comma 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal sindaco sentita la commissione edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'Art. 214

- Il D.P.R. n. 43/1988, reca: «Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

- Codice Civile.

Art. 2752 - Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali.

Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione dell'anno precedente.

Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.

Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, la pena pecuniaria e la soprattassa dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.

Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

ART. 16
RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO
(Art. 10 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 17
TARIFFE

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo, che saranno riportati in tariffa per farne parte integrante.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 18
RIDUZIONI DELL'IMPOSTA
(Art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 19
ESENZIONI DALL'IMPOSTA
(Art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Trovano applicazione le esenzioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 20
GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA

1. Per la gestione contabile dell'imposta saranno osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 3 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART. 21
CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) all'Intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
- b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'art. 18

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

Art. 18 - Riduzioni dell'imposta.

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Nota all'art. 19

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 19 - Esenzioni dell'imposta.

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battenti di cui all'art. 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilito, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

CAPO V - LIMITAZIONI E DIVIETI

(Art. 3, comma 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

ART. 22 DIVIETI GENERICI

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

ART. 23 LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITÀ FONICA

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore...20.00....., alle ore...8.00.....
2. È parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

ART. 24 LIMITI ALLA PUBBLICITÀ MEDIANTE DISTRIBUZIONI

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario sog-
giace alle seguenti limitazioni e divieti:

.....esclusiva consegna.....diretta.....
.....
.....
.....

Nota all'art. 21-bis

Va depennato, anche nel sommario, se il caso non ricorre.

Nota all'art. 22

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 23 - Pubblicità sulle strade e sui veicoli. (art. da 47 a 59 del Reg.).

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transiti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale⁽¹⁾, ovvero possono rendere difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e la pubblicità luminosa che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico⁽²⁾, delle intersezioni canalizzate e vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. (comma così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 350) È vietata l'associazione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.
4. (comma così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 350) La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario⁽³⁾ della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'ambito dei centri abitati⁽⁴⁾, la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
6. (comma così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 350) Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, la fascia di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'ambito dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali⁽⁵⁾ e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario della strada.
8. (comma così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 350) È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitare a determinate ore o a particolari periodi dell'anno.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
13. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo a carico dell'autore e a proprie spese di rimuovere tutte le opere, cartelli, manifesti ed ogni impianto e forma di pubblicità, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo I⁽⁶⁾. Quando la rimozione importa la necessità di entrare nel fondo altrui, la rimozione non può avvenire se non dopo quindici giorni dalla diffida notificata dall'ente proprietario della strada al terzo.

Nota all'art. 23

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 59 - Pubblicità fonica.

1. Ai fini di cui all'articolo 155 del codice, con gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori non è consentito effettuare pubblicità fonica. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal sindaco.
2. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del sindaco, ai candidati e ai partiti politici, per tutto il tempo della campagna elettorale.

CAPO VI - SANZIONI

ART. 25

SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

(Art. 23 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 26

SANZIONI AMMINISTRATIVE

(Art. 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 16.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 8.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Note all'art. 28

La legge n. 689/1981, reca: «Modifiche al sistema penale». Le sezioni I e II del capo I disciplinano i principi generali e l'applicazione delle sanzioni amministrative.

CAPO VII - NORME FINALI

ART. 27

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 28

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 29

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.
2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 30

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1995 (Art. 36, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26.2.1984
con atto n. 6;
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23.4.1984
al 7.5.1984;
- 3) È stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta
del 4.5.1984 n. 1;
- 4) È stato ripubblicato all'albo pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co., prima richiamata, per 15
giorni consecutivi dal 20.12.1984 al 3.1.1985;
- 5) È entrato in vigore il 1° gennaio 1994 (Art. 36, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507);
- 6) È stato inviato al Ministero delle Finanze in relazione al disposto dell'art. 35, comma 2 del D.Lgs. 15 no-
vembre 1993, n. 507 con lettera n. 434 in data 23.2.1985

Data

23.2.1985



Il Segretario Comunale
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giuseppina Lombardi Comito)

[Handwritten signature]